

# COMUNE DI OSTIGLIA

(Provincia di Mantova)

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n°12

Elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

# PIANO DEI SERVIZI

OGGETTO: PUGSS - Regolamento

Progetto

Sara Giacomella

Arch. Massimo Giuliani, BGC Associati

Arch. Marisa Fantin, ARCHISTUDIO Dott. Francesco Sbetti, SISTEMA s.n.c. collaboratori: Francesca Maccarone Valeria Brandalese Martina Caretta

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) Dott. Geol. Daria Bottoni, STG Associato

Sindaco

Carla Salvadori

Segretario Generale

Angela De Chirico

Ufficio Tecnico

Arch. Alessandro Cabrini

Geom. Rita Milani Geom. Daniele Rossi Geom. Roberto Boni

Geom. Simona Longhi

Data:

gennaio 2010

Elaborato:

#### TITOLO 1. GENERALITÀ

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Normativa di riferimento

#### TITOLO 2. PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 5 Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee
- Art. 6 Lavori nel sottosuolo
- Art. 7 Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture
- Art. 8 Rinvenimenti fortuiti
- Art. 9 Reti di servizi pubblici
- Art. 10 Volumi tecnici e impiantistici
- Art. 11 Modalità di rappresentazione grafica

#### TITOLO 3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 12 Programmazione
- Art. 13 Conferenza dei servizi
- Art. 14 Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo
- Art. 15 Regime tariffario e sanzionatorio
- Art. 16 Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali
- Art. 17 Norme transitorie

#### Art. 1. Oggetto del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 4, i Comuni, allo scopo di gestire l'attività nel sottosuolo, devono assumere le disposizioni del "Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo" (PUGSS), nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, nonché dotarsi di un Regolamento Generale in cui vengono stabilite le procedure e le norme tecniche destinate a disciplinare gli interventi che hanno luogo nel sottosuolo del territorio comunale. Tale Regolamento permette inoltre l'introduzione e la gestione delle concessioni e degli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo, disciplina criteri e modalità per razionalizzare l'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale, ai sensi della D.P.C.M. del 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" (Direttiva Micheli).

Come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. c) del Regolamento Regionale 28/02/2005 n°3, il presente documento specifica:

- criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee;
- tecniche di scavo:
- tecniche di realizzazione.

Il presente Regolamento contiene inoltre le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei elencati all'art. 2 del Regolamento Regionale 28/02/2005 n°3:

- acquedotti;
- condutture fognarie per raccolta di acque meteoriche e reflue urbane;
- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condutture per la distribuzione del gas.

Sono inoltre disciplinate dal presente documento le modalità di attuazione delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi di cui al comma precedente, esistenti nel territorio comunale.

#### Art. 2. Finalità

Il presente Regolamento è predisposto al fine di definire i compiti e le regole comunali relativamente all'utilizzo del sottosuolo. A questo scopo vengono qui definite modalità e azioni autorizzative e di gestione che consentano un corretto rapporto tra l'Ente Pubblico e i gestori dei servizi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono dirette a:

- gestire la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo comunale;
- prescrivere modi e termini per la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione, potenziamento o manutenzione;
- introdurre e gestire le concessioni e gli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo.

Il Comune si impegna a perseguire le finalità esplicitate nella Direttiva Micheli del 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", ovvero:

- minimizzazione dello smantellamento delle sedi stradali, delle operazioni di scavo, con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale;
- promozione di scelte progettuali e modalità di posa innovative tali da salvaguardare la fluidità del traffico.

Allo stato attuale essendo le informazioni sulle infrastrutture assai incomplete risulta impossibile redigere con le specifiche tecniche il rilievo e la mappatura georeferenziata di tutti i sottoservizi presenti sul territorio comunale. Il Regolamento si presenta quindi sotto forma di documento "delle linee guida per la gestione delle reti tecnologiche del sottosuolo". Tali disposizioni potranno opportunamente essere integrate una volta completati i necessari approfondimenti di carattere tecnico previsti all'art.12 del Regolamento stesso.

#### Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti ed ogni altra struttura di proprietà del Comune, anche non sotterranea, affidata in gestione a soggetti terzi ed utilizzabile per il passaggio di reti.

Nel presente documento si utilizzano terminologie definite dalla normativa di riferimento che sono di seguito elencate:

- trincea: scavo aperto realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- polifora: manufatto, spesso a sezione circolare, realizzato tramite posa di elementi continui affiancati o termosaldati entro cui trovano posto più servizi di rete,
- strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie percorribili destinate ad ospitare più servizi.

Il presente Regolamento definisce tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi nel sottosuolo:

- in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto piste ciclopedonali o altre pertinenze stradali;
- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;
- in strutture polifunzionali pluriservizi percorribili.

Le caratteristiche tecniche degli impianti previsti devono essere conformi con le norme tecniche UNI - CEI di settore e alle indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della Direttiva del 03/03/1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle Aree Urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

La scelta tra le soluzioni di ubicazione possibili prospettate dal presente Regolamento è effettuata dal Comune in sede di apposita conferenza dei servizi e concordata con le aziende in funzione delle aree interessate e delle dimensioni o potenzialità degli impianti stessi.

#### Art. 4. Normativa di riferimento

Il presente regolamento recepisce e fa proprie le norme statali e regionali in materia. Esse sono di seguito riportate nei due elenchi.

## Norme statali:

- 1. D.P.C.M. 03/03/1999 Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- 2. D.P.R. 16/09/1996 n° 610 Regolamento dì esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- 3. D.P.R. 16/12/1992 n°495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada successive modificazioni (D.P.R. n°610 16/09/1996);
- 4. D.Lgs. 30/04/1992 n°285 Nuovo codice della strada;
- 5. L. 07/08/1990 n°241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

# Norme regionali:

- 1. L.R. 11/03/05 n°12 Legge per il Governo del Territorio;
- 2. Regolamento Regionale 28/2/2005 n°3 Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale;
- 3. L.R. 12/12/2003 n°26 Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo;
- 4. L.R. 15/01/2001 n°1 Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso dì immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e dì uso pubblico;
- 5. L.R. 14/04/975 n°51 Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico successive modifiche.

#### Art. 5. Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee

Le infrastrutture devono essere concentrate lateralmente alla viabilità veicolare prevedendo su di un lato una pista ciclopedonale al servizio delle aree urbanizzate di larghezza non inferiore a metri 3,5 sia per la viabilità di quartiere che di scorrimento. La scelta di tale larghezza sarà adottata nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle zone già urbanizzate, ma soggette a rilevanti interventi di ristrutturazione urbanistica.

In alternativa, e dove le destinazioni di piano lo consentono, possono essere utilizzate le aree a standard per l'ubicazione dei sottoservizi.

La tipologia preferenziale di posa degli impianti nel sottosuolo è costituita da polifere o in trincea, dimensionati in modo da poter ricevere, oltre agli esistenti, gli impianti necessari all'erogazione di prevedibili nuovi servizi pubblici.

Secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 03/03/1999 (Direttiva Micheli) gli spazi del sottosuolo dovranno essere:

- ventilati anche a mezzo di prese d'aria e/o intercapedini adeguatamente protette;
- illuminati in modo artificiale e/o naturale;
- identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;
- conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa alle misure di sicurezza antincendio.

Saranno incentivate tecniche di posa non invasive per interventi relativi a rifacimenti di tubazioni esistenti e/o di nuova posa.

La proprietà, manutenzione e sorveglianza dei manufatti restano in carico al Comune o al soggetto dallo stesso delegato, mentre ai gestori resta, nell'ambito della gestione del proprio servizio, la responsabilità il controllo, la manutenzione dei singoli impianti allocati.

I progetti tecnologici saranno sottoposti ai gestori in sede di conferenza dei servizi e recepiranno, per quanto possibile, le osservazioni tecniche espresse dai gestori stessi.

I gestori restano obbligati a realizzare i nuovi impianti e a spostare gli impianti esistenti all'interno dei manufatti realizzati ed a versare al Comune un canone.

I gestori dei servizi pubblici a rete ed i privati dovranno fornire sia i disegni che i dati nei formati leggibili dai sistemi esistenti su supporto magnetico. Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà implementato un apposito servizio informazioni con accesso remoto tramite reti telematiche.

La predisposizione dei progetti esecutivi dei lavori per i quali si chieda autorizzazione deve:

- garantire la continuità di tutti i servizi pubblici e l'integrità dei corrispondenti impianti di canalizzazione ricadenti nella zona da occupare;
- verificare, in via preventiva, anche mediante le necessarie indagini, l'esistenza di tali impianti lungo il tracciato;
- salvaguardare, dove possibile, il verde urbano o garantire una successiva piantumazione;
- assicurare che il riempimento delle trincee di scavo ed il ripristino della superficie stradale sia eseguito a regola d'arte.

Tutte le opere previste nel sottosuolo devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

Come previsto all'art. 54 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" l'attraversamento stradale in sotterraneo deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- posizionamento in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti; realizzazione, ove possibile, con sistema a spinta nel corpo stradale; idoneità alla protezione gli impianti in essi collocati e all'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;
- dimensionamento di cunicoli, gallerie di servizio, pozzetti e impianti in modo tale da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento e interventi di manutenzione senza manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione.
- localizzazione di pozzetti e altri manufatti di accesso all'attraversamento fuori della fascia di pertinenza stradale, salvo casi di obiettiva impossibilità;
- localizzazione degli attraversamenti preferibilmente nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata alla massima distanza dal margine della stessa, salvo non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati.

Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione, senza la quale non possono essere effettuati attraversamenti o comunque non può essere occupata la sede stradale e le relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, telefoniche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di

combustibili liquidi; o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.

Le concessioni sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico.

Gli oneri sono stabiliti dall'ente proprietario.

Non é consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.

A seguito del rilascio della concessione l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro i termini definiti dalla legge vigente.

Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono ad integrare l'effettivo avvio dei lavori.

Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione di decadenza.

#### Art. 6. Lavori nel sottosuolo

Una volta ottenuta debita autorizzazione e prima di manomettere il suolo pubblico, bisogna darne avviso alle imprese che posseggono condutture, cavi, tubazioni od altri manufatti interessanti i servizi pubblici, nonché uniformarsi alle istruzioni che date dalle medesime allo scopo di prevenire ogni guasto alle condotte e loro diramazioni.

L'esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico dovrà recare il minore impedimento possibile alla viabilità e uniformarsi in ogni caso alle disposizioni che saranno prescritte nell'atto di autorizzazione.

Prima di dare inizio ai lavori, l'esecutore dell'intervento nel sottosuolo deve delimitare il suolo destinato all'opera con materiali idonei, o comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici (ripari, puntellazioni, segnali) al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi.

Nel caso in cui gli interventi da eseguire siano di lieve entità, ci si può esimere dall'obbligo della recinzione provvisoria, limitandosi alla collocazione di segnali che servano da visibile avvertimento ai passanti.

È inoltre prescritta la costruzione della recinzione per interventi che coinvolgano spazi privati, quando ciò possa presentare pericolo per la pubblica incolumità.

Se la recinzione, secondo la già ottenuta autorizzazione, viene a racchiudere cartelli di indicazione stradale, targhe, manufatti, infissi e quant'altro di servizio municipale, è necessario darne avviso all'Amministrazione Comunale; uguale avviso dovrà essere dato nel caso in cui la recinzione dovesse impedire il libero esercizio di qualunque altro servizio pubblico.

La gestione del cantiere deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992 n°285 "Nuovo codice della strada" e dal D.P.R. 16/12/1992n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione" e deve inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al termine dei lavori nel sottosuolo è obbligatorio ripristinare le pavimentazioni di marciapiedi, strade, piazze e qualsiasi altra superficie interessata dall'intervento.

Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette "sensibili", devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite, ove possibile, le seguenti soluzioni:

- condivisione di infrastrutture sotterranee;
- condivisione di scavi;
- · esecuzioni di minitrincee;
- posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.

# Art. 7. Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture

Per la posa, il risanamento e il riutilizzo di reti tecnologiche e relativi alloggiamenti dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie non invasive, ovvero di sistemi di escavazione che, limitando il ricorso agli scavi a cielo aperto, riducano il danneggiamento del manto stradale e conseguentemente l'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

### Art. 8. Rinvenimenti fortuiti

Secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" i ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente messi a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione all'Ufficio per il Sottosuolo, che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.

Per la parte interessata dai ritrovamenti, i lavori devono essere sospesi in modo da lasciare intatto quanto ritrovato, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

#### Art. 9. Reti di servizi pubblici

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.

I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

# Art. 10. Volumi tecnici e impiantistici

Sono considerati volumi tecnici e impiantistici gli edifici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero:

- le cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
- · le cabine di decompressione del gas;
- le piccole centrali telefoniche;
- le attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile.

Questi edifici possono essere localizzati in tutte le zone del territorio comunale a condizione che la loro realizzazione sia richiesta ed effettuata, oppure che l'ente gestore del servizio dichiari la loro imprescindibile necessità.

La costruzione di tali manufatti deve avvenire dove possibile in sottosuolo e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Si ritengono costruzioni di modesta entità quegli edifici che presentano una superficie lorda di pavimento (Slp) non superiore a 20,00 m² e una altezza (Hm) non superiore a 4,00 m. Per tali edifici la realizzazione non darà luogo ad verifica di possibilità edificatoria, né in termini di superficie né in termini di volumetria e verrà derogata l'osservanza della distanza dai confini di proprietà stabilita dalle norme per i diversi

ambiti territoriali e della distanza dal ciglio stradale, previo nulla-osta dell'Ente gestore di ciascuna strada (Comune, Provincia, Anas, ecc.).

Gli edifici in argomento dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati con caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, sia esso di carattere urbano che agricolo.

## Art. 11. Modalità di rappresentazione grafica

La documentazione cartografica ed i relativi supporti informatici funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete sono informati alle "specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato - Regione - Enti locali", approvate con la D.G.R, n. 12652 del 7 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni cartografiche.

I gestori dovranno assumere, quale sistema di riferimento aziendale integrato, la cartografia comunale del sottosuolo già esistente e disponibile su supporto informatico, così come previsto dall'art. 16 del D.P.C.M. 03/03/1999. Essi devono provvedere alla mappatura e georeferenziazione delle proprie reti rispetto ad essa, con l'obiettivo di realizzare un archivio comunale integrato delle reti di sottoservizi e concorrendo ai costi connessi all'aggiornamento della cartografia comunale in misura percentuale pattuita con il Comune nell'ambito di un protocollo dì accordo.

Gli interessati restano obbligati a fornire al Comune la cartografia delle proprie reti su supporto magnetico compatibile, nei seguenti formati propri degli elaborati di tipo GIS (Shape file) e di tipo CAD (es. DGN, DWG, DXF).

Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:

- le quote interne ed esterne e di spessore, le quote di riferimento ai punti fissi e di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
- le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto; qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.

Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.

Gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere nel cartiglio:

- titolo dell'elaborato;
- indicazione e ubicazione del tipo di intervento;
- generalità e firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale).

#### TITOLO 3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 12. Programmazione

Competono all'Amministrazione Comunale le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio.

A tale scopo il Comune predispone il Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, prima di tutto attraverso l'identificazione e l'attuazione di tre fasi successive.

### Fase 1: analisi conoscitiva

Prevede un'analisi preliminare e una campagna di rilievi volte alla ricostruzione dello stato di fatto dei sottoservizi per una sua implementazione all'interno di un Sistema Informativo Geografico (GIS).

#### Fase 2: pianificazione

Con le nuove informazioni raccolte il Comune si impegna nella predisposizione di un PUGSS aggiornato e di un Regolamento definitivo. Per la gestione dei lavori viene organizzato un apposito ufficio comunale chiamato Ufficio per il Sottosuolo.

# Fase 3: attuazione degli interventi

Gli enti gestori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti con conseguente aggiornamenti dello stato di fatto del PUGSS e dei suoi allegati.

Nell'attesa di assumere le disposizioni del Piano, il Comune promuove un'azione di programmazione, orientata alla condivisione di reti, all'uso delle reti pubbliche ed opera per acquisirne la proprietà.

Tutti gli operatori devono coordinare i propri piani di sviluppo a medio termine con quelli del Comune e delle Aziende che gestiscono i diversi servizi.

### Art. 13. Conferenza dei servizi

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, alla convocazione di una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti

interessati e dalle aziende, e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi.

Nel caso in cui il comune reputi necessaria la conferenza dei servizi essa sarà convocata entro e non oltre i 90 gg. successivi alla precedente riunione e considerando i tempi necessari a ciascun ente e/o azienda per l'aggiornamento dei propri dati necessari alla pianificazione.

## Nel corso della conferenza dei servizi:

- vengono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune, enti e aziende;
- vengono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa temporizzazione;
- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o l'azienda che si assume l'onere di coordinare le attività di esecuzione;
- si devono prevedere i tempi e le modalità per inserire nel sottosuolo su strutture polifunzionali da realizzare lungo i marciapiedi tutti gli impianti tecnologici aerei presenti nelle zone storiche di pregio artistico individuate dal Piano Regolatore e dagli altri strumenti urbanistici.

# Art. 14. Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo

Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o di manutenzione di quelli esistenti, deve presentare all'Ufficio per il Sottosuolo la domanda di autorizzazione, allegandone il progetto. Da questo atto si svilupperà l'iter autorizzativo che porta all'approvazione o meno dell'opera. La relativa concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico è necessaria per:

- realizzare sulle strade e loro pertinenze gli impianti sotterranei di contemplati nel presente Regolamento;
- variarne l'uso o mantenerne l'esercizio qualora l'impianto sia avvenuto senza concessione, pena le sanzioni previste dalla legge e la rimozione, a spese dell'interessato, delle opere abusivamente realizzate.

Nessun intervento di nuova costruzione, ricostruzione, demolizione o riadattamento di impianti nel sottosuolo - escluse le opere normali di ordinaria manutenzione - potrà essere iniziato senza aver ottenuto dall'Ufficio per il Sottosuolo, su preventiva richiesta, la regolare autorizzazione, che dovrà essere rilasciata nel termine di giorni 30 gg dalla presentazione della domanda.

Ove si tratti di progetti di particolare importanza, l'Ufficio per il Sottosuolo potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però a 60 gg. dandone avviso per iscritto al richiedente.

L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavoro o di danni.

L'Ufficio per il Sottosuolo potrà, sempre nel termine predetto, respingere il progetto e indicare all'interessato se e in quali parti il progetto stesso debba essere modificato per ragioni di estetica o decoro cittadino o perché in contrasto con le norme generali di legge o speciali del presente Regolamento, di quelle di igiene o di qualsiasi altra disposizione municipale.

Il Comune provvede alla predisposizione di appositi moduli sui quali i gestori, al termine di qualsiasi intervento nel sottosuolo urbano, si impegnano a riportare lo stato di fatto della rete oggetto di intervento ed un rilievo delle altre infrastrutture emerse all'interno del cantiere stesso.

La domanda di concessione deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

Progetto esecutivo di ogni intervento che si intende realizzare, sia di nuova
costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di
impianto e di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari
(planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.).

Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica

della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l'installazione.

La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supposte cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.

- Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC: progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.
- Impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità, o, in alternativa, se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l'operatore.

Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.

Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto. Impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo. Indicazione dalla durata prevista dei lavori.

- Impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentire l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessante. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Ostiglia entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
- Impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose. Indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere. Indicazione degli enti

concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati. Eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

- La documentazione informatizzata.
- Elenco e generalità degli operatori concomitanti.
- Dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.

### Art. 15. Regime tariffario e sanzionatorio

Le Aziende che intendano occupare porzioni di suolo pubblico dovranno fare richiesta di specifica autorizzazione e corrispondere una tassa di occupazione di suolo pubblico.

Gli oneri economici sostenuti dagli operatori per gli interventi di posa ed occupazione del sottosuolo pubblico dovranno corrispondere ad un canone annuale da determinarsi nell'ambito di una convenzione "ad hoc".

A seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi alle reti posizionate nel sottosuolo le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente pertanto dovrà essere applicata una tariffa "una tantum" quale misura di compensazione al Comune, calcolata sulla base di diversi parametri infrastrutturali.

La determinazione dell'indennità di civico ristoro fa riferimento alle tre circostanze previste dal presente regolamento a cui sono riconducibili le diverse casistiche.

- a. Degrado permanente delle fondazioni e pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi: l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.
- b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree e arbustive presenti nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali: devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Per ogni classe deve essere inoltre individuata

la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con gli apparati radicali.

- c. controllo della regolare esecuzione dei lavori, corretta gestione della viabilità urbana in occasione della realizzazione degli interventi e deviazioni dei percorsi di linea. È necessario considerare:
  - l'aumento delle prestazioni richieste al corpo di Polizia municipale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico; nonché alla Direzione Mobilità, per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
  - dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
  - dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
  - di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

Resta a carico esclusivo delle aziende ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia. Per la copertura di tali responsabilità le aziende autorizzate dovranno esibire, all'atto della richiesta, idonea polizza assicurativa o fideiussoria a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere, da commisurarsi alla spesa prevista per l'apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico. Tale garanzia potrà essere liberata solo a collaudo positivo effettuato e verbalizzato.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 30/04/1992 n°285 "Nuovo codice della strada".

# Art. 16. Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali

L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione come previsto dall'art. 4, comma 3 della L. n°249 31/07/1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

#### Possono richiedere la concessione:

- i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'ali;. 4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 luglio 1997;
- i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo art. 4 della L. 249 del 31 luglio 1997;
- in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

#### Art. 17. Norme transitorie

Per i procedimenti, relativi alla posa di reti, pendenti alla data di approvazione del presente Regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata secondo la disciplina del Regolamento stesso e secondo un piano di programma definito con deliberazione della Giunta comunale.

La concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali si sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie.

Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.